

IL DIRETTORE GENERALE
determina:

Visti:

- la L. R. 24 marzo 2000, n. 20, e in particolare il Titolo III-bis inserito con la L. R. 30 novembre 2009, n. 23;
- il D. Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio (da qui in avanti Codice), e in particolare:
 - l'art. 146, comma 6, con il quale vengono fissate le condizioni di adeguatezza tecnico-scientifica e di differenziazione tra l'attività di tutela paesaggistica ed esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia che devono essere possedute dagli Enti delegati alla funzione di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
 - l'art. 159, comma 1, il quale, nel fissare la disciplina transitoria in materia di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, stabilisce che entro la data del 31 dicembre 2009 le Regioni provvedano a verificare la sussistenza negli Enti delegati dei requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'art. 146, comma 6, precisando che il mancato rispetto del termine da parte delle Regioni determina la decadenza delle deleghe in essere alla stessa data del 31 dicembre 2009;
- la delibera della Giunta regionale n. 1676 del 20 ottobre 2008, recante "Attuazione del D. Lgs. 24 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni - Direttive ai Comuni in merito ai requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione per l'esercizio della funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 11 della L. R. 1 agosto 1978, n. 26", con la quale sono stati fissati i criteri cui devono attenersi i Comuni per adeguarsi alle condizioni poste dall'art. 146, comma 6, così da non incorrere nella decadenza dalle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sancita dall'art. 159, comma 1;
- la successiva nota inviata con prot. n. 278129 del 20 novembre 2008, con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito alla composizione della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio;

Preso atto che il termine per la conclusione dell'attività di verifica dei requisiti, imposto dall'art. 159 del Codice, originariamente fissato al 31 dicembre 2008, è stato prorogato prima al 30 giugno 2009 dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito nella L. 27 febbraio 2009, n. 14, quindi successivamente prorogato al 31 dicembre 2009 ad opera del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella L. 3 agosto 2009, n. 102;

Viste che le Determinazioni del Direttore Generale Programmazione territoriale e negoziata, intese, relazioni europee e internazionali, n. 16673 del 31 dicembre 2008 e n. 7033 del 30 giugno 2009 sono stati approvati gli elenchi dei Comuni adeguati alle condizioni fissate dal Codice e dalla Direttiva regionale entro i termini prescritti;

Considerato opportuno, a seguito della ulteriore proroga del termine al 31 dicembre 2009, di procedere alla verifica dei Comuni che si sono adeguati entro tale data, a completamento delle precedenti ricognizioni regionali effettuate con i suddetti atti nn. 16673/2008 e 7033/2009;

Considerato, a tal fine, che:

- la Regione Emilia-Romagna ha delegato i Comuni alla funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica fin dalla L. R. n. 1 agosto 1978, n. 26, ora abrogata dalla L.R. 30 novembre 2009, n. 23, la quale ha introdotto all'interno della L. R. n. 20/2000 il Titolo III-bis, che, con l'art. 40-sexies, ha confermato la scelta regionale di delegare ai Comuni la competenza della funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- a seguito dell'obbligo imposto dall'art. 159 del Codice, la Regione ha emanato la direttiva regionale n. 1676/2008, con l'obiettivo di fissare i criteri per la verifica della sussistenza, in capo agli Enti delegati, dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione per l'esercizio della funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai fini del mantenimento ad essi della delega alla funzione;
- con la suddetta Direttiva regionale n. 1676/2008 è stato chiesto ai Comuni di:
 - istituire la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio di cui all'art. 3 della L. R. n. 31/2002, sulla base dei criteri fissati, così da garantire l'adeguata competenza tecnico-scientifica della stessa;
 - individuare e nominare, ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 2000, n. 241, e s.m.i., un responsabile del procedimento paesaggistico, che non svolga attività urbanistico-edilizia, così da garantire la differenziazione di tali attività amministrative;
- al fine di dare adeguata divulgazione alle citate disposizioni statali e regionali in materia, è stata svolta dal competente Servizio regionale, in collaborazione con l'A.N.C.I. Emilia-Romagna e con l'U.P.I. Emilia-Romagna, una estesa e puntuale attività di comunicazione ai Comuni, convocando presso tutte le Province riunioni tecniche destinate ai Comuni stessi, con l'obiettivo di fornire informazioni e chiarimenti;
- inoltre, al fine di rendere agevole e omogenea la risposta da parte dei Comuni, oltre che per accelerare i tempi della verifica regionale, è stato reso disponibile uno schema-tipo, pubblicato sul sito web competente, da utilizzare per le attestazioni di adeguamento;
- infine, nell'ambito delle attività di supporto che la Regione svolge ordinariamente nei confronti dei Comuni, è stata costantemente fornita ai Comuni stessi assistenza tecnica da parte del Servizio regionale competente, al fine di fornire i chiarimenti necessari;

Preso atto che:

- sulla base delle attestazioni dei Sindaci competenti pervenute alla Regione entro la data di emanazione del presente atto, salvo quanto di seguito specificato, i Comuni della Regione si

sono adeguati ai requisiti stabiliti dal Codice e dalle Direttive regionali di attuazione sopra richiamate;

- i Comuni che non risultano ancora adeguati ai requisiti di cui sopra sono: Baricella, Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Fontanelice, Granarolo Emilia, Minerbio (BO); Lagosanto (FE); Sarmato (PC); Bore (PR);

Tenuto conto, inoltre, che:

- la L. 3 agosto 2009, n. 117, recante "Distacco dei comuni di Casteldecio, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione." ha sancito il trasferimento dei Comuni suddetti dalla Regione Marche alla Regione Emilia-Romagna, alla provincia di Rimini;
- con L. R. 4 novembre 2009, n. 17, recante "Misure per l'attuazione della l. n. 117/2009 concernente il distacco di alcuni comuni dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia Romagna" è stata data attuazione alla Legge n. 117/2009, per garantire una perfetta continuità tra le discipline regionali sia nell'erogazione di servizi sia nello svolgimento dei procedimenti dei livelli istituzionali;
- in applicazione delle disposizioni attuative del Codice stabilite dalla Regione Marche, i Comuni di Pennabilli e di Novafeltria sono stati considerati adeguati ai requisiti stabiliti dal Codice stesso con la Deliberazione della Giunta della Regione Marche del 29 giugno 2009, n. 1101. Infatti, nei due Comuni è stata istituita la Commissione locale per il paesaggio, ai sensi dell'art. 148 del Codice, cui è assegnata la competenza di esprimere parere in merito alla compatibilità paesaggistica degli interventi, ed è stato, inoltre, individuato all'interno dell'organizzazione comunale il responsabile del procedimento paesaggistico, che non svolge attività edilizio-urbanistica, in analogia a quanto stabilito dalla Regione Emilia-Romagna con la Direttiva regionale n. 1676/2008;
- pertanto, si ritiene che i Comuni di Pennabilli e di Novafeltria siano adeguati anche alla disciplina stabilita in merito dalla Regione Emilia-Romagna;
- infine, per quanto riguarda i restanti Comuni di Casteldecio, Maiolo, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello, non avendo ancora adeguato la propria organizzazione alle disposizioni stabilite dal Codice, devono essere inclusi tra i Comuni non ancora adeguati alle disposizioni del Codice e della Direttiva regionale n. 1676/2008;

Ritenuto, per tutto quanto detto:

- di dare attuazione all'art. 159 del Codice relativamente alla verifica di sussistenza in capo ai Comuni dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione per l'esercizio della funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;
- di confermare, pertanto, salvo quanto di seguito specificato, che i Comuni della Regione sono adeguati ai suddetti requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione, secondo quanto disposto dalle Direttive regionali n. 1676/2008;

- in attuazione delle suddette disposizioni statali e regionali, di dover considerare non ancora adeguati i Comuni di: Baricella, Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Fontanelice, Granarolo Emilia, Minerbio (BO); Lagosanto (FE); Sarmato (PC); Bore (PR);
- tra i Comuni non adeguati, devono essere ricompresi anche i Comuni di Casteldelci, Maiolo, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello, aggregati dalla Regione Marche ai sensi della L. n. 117/2009;
- di restare in attesa della disposizioni che la Giunta regionale riterrà di assumere nei confronti di tali Comuni;
- di prevedere, per i suddetti Comuni che il Servizio regionale competente promuova tutte le attività che necessarie (incontri specifici, valutazione concreta delle situazioni, corsi di formazione, ecc.) al fine di dare supporto materiale e tecnico in materia, e di proseguire in piena collaborazione il percorso di adeguamento alle disposizioni del Codice;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007";

Dato atto, inoltre, che la Regione, in attuazione dell'art. 155 del Codice e dell'art. 40-ter della L. R. n. 20/2000, svolge la vigilanza sull'esercizio delle funzioni amministrative in materia di paesaggio;

Attestata la regolarità amministrativa;

DETERMINA

- di dare atto che, in attuazione del D. Lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, e delle Direttive regionali di cui alla D.G.R. n. 1676/2008, sulla base delle attestazioni dei Sindaci competenti pervenute alla Regione entro la data di emanazione del presente atto, i Comuni della Regione sono adeguati ai requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione per l'esercizio della funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, salvo quanto di seguito specificato;
- di dare atto, inoltre, che i Comuni non ancora adeguati risultano: Baricella, Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Fontanelice, Granarolo Emilia, Minerbio (BO); Lagosanto (FE); Sarmato (PC); Bore (PR);
- di dare atto, inoltre, che tra i Comuni non ancora adeguati devono essere ricompresi anche i Comuni di Casteldelci, Maiolo, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello (RN), aggregati dalla Regione Marche ai sensi della L. n. 117/2009;
- di restare in attesa della disposizioni che la Giunta regionale riterrà di assumere nei confronti di tali Comuni;
- di prevedere, per i suddetti Comuni che il Servizio regionale competente promuova tutte le attività che necessarie (incontri specifici, valutazione concreta delle situazioni, corsi di formazione, ecc.) al fine di dare supporto materiale e tecnico in materia, e di proseguire in piena collaborazione il percorso di adeguamento alle disposizioni del Codice;

- di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.